

ART. 30

Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall'Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terzietà, assicurate da specifiche norme. Il codice di giustizia disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici.
2. Le norme relative all'ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal codice di Giustizia Sportiva.
Restano ferme le ipotesi previste dall'articolo 27, comma 3.
3. I Giudici sportivi unici o i Collegi di Giudici sportivi, nominati per un quadriennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in primo grado secondo le competenze indicate dal relativo codice, per tutte le infrazioni da chiunque commesse e per tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe nonché dal Settore per l'attività giovanile e scolastica.
4. Per i campionati e le competizioni organizzati dalle Leghe professionistiche, nonché dalla Lega Nazionale Dilettanti limitatamente ai livelli nazionali e regionali, sono nominati i Giudici sportivi unici ovvero, se ne ricorre la necessità, Collegi di Giudici sportivi composti di tre membri.
5. Le Commissioni Disciplinari, nominate per un quadriennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi. Giudicano in primo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Le Commissioni Disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative.
6. Le funzioni inquirenti e requirenti sono attribuite, rispettivamente, all'Ufficio Indagini e all'Ufficio della Procura federale. Entrambi gli Uffici sono nominati per un quadriennio dal Presidente federale, di intesa con i Vice-Presidenti e sentito il Consiglio federale.
7. L'Ufficio Indagini e l'Ufficio della Procura federale, i quali possono articolarsi al loro interno in Sezioni e in Uffici regionali, devono svolgere le loro funzioni secondo criteri di massima celerità, di economicità e di prossimità territoriale. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale. L'Ufficio della Procura federale è tenuto a comunicare le conclusioni agli interessati.
8. Le competenze degli organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva, che può prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari materie. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia federale, **da definirsi entro 90 giorni**, è consentito il giudizio innanzi al giudice di ultima istanza previsto dallo statuto del CONI, ferma restando ogni competenza del TAS.
9. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e sentita la Corte Federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. Il Consiglio federale, su

proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere amnistia e riabilitazione.

10. Il mandato dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva è rinnovabile per non più di due volte.